

FUA 2008 A.I.D.

Pagina 1 di 5

**AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL F.U.A. 2008**

**ART. 1**


(Durata e campo di applicazione)

1. Il presente accordo ha efficacia dal 1° gennaio 2008 fino alla sottoscrizione di quello successivo e si applica al personale civile comunque in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa al 1° gennaio 2008.
2. Per argomenti non espressamente trattati nel presente accordo, si conviene di fare riferimento a criteri e soluzioni riportati nel C.C.N.I. sulla distribuzione del F.U.A. 2008 dell'Amministrazione Difesa, sottoscritto dalle Parti in data 25 giugno 2008, nonché alle precisazioni emesse da Persociv con la circolare Prot. n. E/11 - 52201 del 11.7.2008, annessa al presente accordo. In particolare, viene recepita la trasposizione automatica delle Aree funzionali/Posizioni economiche nel sistema di classificazione per Aree/Fasce retributive prevista dall'art.10 e dalla Tabella "B" CCNL 14.9.2007. Pertanto, per ciascuno degli istituti disciplinati col presente Contratto Integrativo, si provvede ad adeguare l'originario sistema di classificazione al nuovo attualmente in vigore. Si riporta in Allegato 1 la tabella di corrispondenza tra le ex Arce funzionali/Posizioni economiche e le attuali Arce/Fasce retributive.

**ART. 2**

(Ammontare del F.U.A. di A.I.D.)

1. Prendendo a riferimento lo stanziamento riportato nel capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2008 dell'Amministrazione Difesa, la quota F.U.A. attribuita all'Agenzia è pari a € 4.981.651,00=, sulla base di una presenza, al 1° gennaio 2008, di 1363 unità lavorative, comprensiva della quota di incentivazione di cui alla legge 13 marzo 2008, n. 45, e decurtata delle risorse destinate nel 2007 all'Arsenale Militare di La Maddalena. Di tale assegnazione non viene considerata disponibile la quota delle somme destinate alla sostituzione dell'indennità di amministrazione denominata "area industriale" - in godimento al personale delle Unità Produttive nel 2007 - con l'unica indennità di amministrazione rideterminata dall'art. 31 CCNL 14.9.2007. Il relativo importo, riferito alle 1363 unità lavorative presenti al 1° gennaio 2008, ammonta a € 334.653,00.



FUA 2008 A.I.D.

Pagina 2 di 5

2. Pertanto, l'importo effettivamente disponibile è pari a € 4.646.998,00.

### ART. 3

(Posizioni Organizzative)

1. Dall'importo di cui all'art.2, comma 2, vengono prelevate le risorse relative alle posizioni organizzative riconosciute alla data del 1° gennaio 2008.
2. Le posizioni organizzative vengono stabilite sulla base delle norme contrattuali vigenti applicando i criteri di cui all'Allegato 2.
3. Gli importi riconosciuti alle singole posizioni organizzative sono quelli indicati in Allegato 2. Il contingente di posizioni organizzative riconosciute è attualmente pari a 45 unità, così suddivise:
  - n. 7 Terza arca - 4^ Fascia retributiva
  - n. 16 Terza arca - 3^ Fascia retributiva
  - n. 22 Terza area - 1^ Fascia retributiva

L'onere globale del 2008 per le posizioni organizzative ammonta a € 73.628.

### ART. 4

(Particolari posizioni di lavoro e quota aggiuntiva del F.U.S. per reperibilità)

1. Dalla somma che residua, dopo aver assicurato la remunerazione delle posizioni organizzative di cui al precedente articolo 3, vengono prelevate le risorse per remunerare le particolari posizioni di lavoro previste per legge, le turnazioni e la reperibilità.
2. Le particolari posizioni previste per legge riguardano:
  - rischio radiologico (Allegato 3);
  - rischio (Allegato 4);
  - disattivazione ordigni esplosivi (Allegato 5);
  - mansione dei centralinisti non vedenti (Allegato 6);
  - imbarco (Allegato 7).

Nell'anno 2008 l'onere globale per le sopra indicate particolari posizioni è pari a € 224.739,00.

3. Oltre alle usuali turnazioni per i servizi di stabilimento, possono essere istituiti turni per la produzione, come da normativa contrattuale. La turnazione per la produzione è quella che assicura la continuità delle attività produttive, ai fini del rispetto dei programmi operativi e del miglior impiego di macchinari e attrezzature. Gli importi delle relative indennità, sono



FUA 2008 A.I.D.

Pagina 3 di 5

riportati in Allegato 8.

Considerato che le esigenze di turnazione per la produzione, correlate sia al piano operativo che all'acquisizione di singole commesse, possono avere il carattere dell'imprevedibilità, eventuali esigenze non comprese nei fabbisogni prestabiliti vengono gestite secondo le modalità riportate al successivo art. 5.

Nell'anno 2008 l'onere globale per le turnazioni è pari a euro 494.165,00.

4. La reperibilità viene riconosciuta per assicurare interventi di emergenza sugli impianti di stabilimento, in presenza di pericoli a persone e cose. L'indennità di reperibilità viene retribuita attingendo alle risorse del F.U.S. e dà luogo ad una specifica integrazione dello stesso applicando gli stessi criteri seguiti nel 2007. Tale integrazione, pertanto, viene riconosciuta esclusivamente allo Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto per un importo di euro 49.306,00, all'Arsenale Militare di Messina per un importo di euro 19.905,00 e allo Stabilimento Militare di Castellammare di Stabia per un importo di euro 17.251.  
Le modalità di erogazione della reperibilità sono quelle di cui all'Allegato 9.

#### ART. 5


(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le Parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro, per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione nazionale sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le Parti, considerato che le variazioni delle particolari posizioni di lavoro, per quanto attiene a turni e reperibilità, rappresentano nell'anno una parte non rilevante degli stanziamenti a carico del FUA, in relazione alla gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

#### ART. 6

(Progressioni verticali interne alle aree)

1. Dal sopra riportato importo vengono detratti gli oneri relativi ai processi di riqualificazione del personale entro le aree non computati in precedenza, ammontanti complessivamente a euro 327.937,00.

  
3

FUA 2008 A.I.D.

Pagina 4 di 5

Per quanto riguarda, invece, l'accordo sottoscritto nel 2007, le cui riqualificazioni vengono effettuate nel 2008, viene accantonata la somma di € 250.000,00.

2. Le quote non utilizzate confluiscono nel FUS.

#### ART. 7


(Fondo Unico di Sede)

1. In relazione a quanto indicato nei precedenti articoli, le risorse dedicate al F.U.S. ammontano a € 3.190.067,00.
2. Il F.U.S. viene assegnato ad ogni stabilimento in ragione di quotaparte per ogni dipendente in servizio al 1° gennaio 2008.
3. Il F.U.S. viene erogato ai dipendenti attraverso una contrattazione decentrata di stabilimento, che, in applicazione della normativa richiamata in premessa, tiene presente i seguenti criteri:
  - 3.1. una prima quota viene calcolata su progetti di produttività ed efficienza degli stabilimenti e si intende commisurata al reale coinvolgimento di tutti i lavoratori nei processi di ristrutturazione e produzione;
  - 3.2. la parte restante viene destinata a sostenere specifici progetti di risultato, attraverso l'applicazione di parametri, da individuare in sede di contrattazione locale tra quelli di seguito indicati:
    - valore attribuito ai processi/attività di supporto;
    - lavorazioni impegnative, critiche e particolari rispetto a quelle di tipo standard;
    - compensi individuali, per obiettivi specifici predeterminati e preassegnati;
    - altri parametri correlati alle singole realtà;
    - merito e impegno individuale.
4. Le indicazioni riportate al precedente comma 3, tengono conto del Decreto Legge 112/2008 entrato in vigore il 25 giugno 2008. Ovviamente dal 1° gennaio al 24 giugno 2008 continuano ad applicarsi le precedenti clausole contrattuali.

#### ART. 8

(Quote non erogate)

Gli importi relativi a quote non erogate, sia per posizioni organizzative che per particolari posizioni di lavoro, confluiscono nel F.U.S.



FUA 2008 A.I.D.

Pagina 5 di 5

**ART. 9**

(Importo medio procapite del FUS)

Il CCNI dell'A.D., di cui all'art. 1, comma 2, del presente accordo, stabilisce che l'assegnazione all'AID, di cui all'art.2, sarà conguagliata dall'A.D. in sede di ripartizione delle "ulteriori somme", dell'importo necessario ad assicurare alle Unità Produttive un FUS procapite medio pari a quello riconosciuto agli Enti della Difesa. Per quanto riguarda l'acconto viene posto in pagamento un importo medio procapite di euro 1.940,60, uguale a quello riconosciuto agli Enti della Difesa.


Roma,

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

FP / CGIL




CISL / FPS



UIL / P.A.

CONFSAL-UNSA



FLP



RDB / PI




FUA 2008 allegati

Allegato 1  
(art. 1)

**TABELLA DI CORRISPONDENZA  
TRA LE EX AREE FUNZIONALI/POSIZIONI ECONOMICHE (CCNL 16.2.1999)  
E AREE FUNZIONALI/FASCE RETRIBUTIVE (CCNL 14.9.2007)**

Posizioni economiche	Aree funzionali	Fasce retributive
	Terza area	7
		6
C3 SUPER		5
C3		4
C2		3
C1 SUPER		2
C1		1
	Seconda area	6
		5
B3 SUPER		4
B3		3
B2		2
B1		1
	Prima area	3
A1 SUPER		2
A1		1




FUA 2008 allegati

Allegato 2  
(art. 3)

## POSIZIONI ORGANIZZATIVE

ANNO 2008

Categoria	Tipologia dell'incarico organicamente previsto per la terza area	n. unità	Importi tabellari
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali prevista per la ex posizione economica C3 come indicato al successivo punto 4;</li> <li>• Incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione;</li> <li>• Consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali.</li> </ul>	7	€ 1.633,00
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la ex posizione economica C2 come indicato al successivo punto 4;</li> <li>• Incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale;</li> <li>• Incarichi conferiti ai sensi dell'art.7, comma 4.</li> </ul>	16	€ 1.333,00
III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la ex posizione economica C1 come indicato al successivo punto 4;</li> <li>• Incarichi conferiti ai sensi dell'art.7, comma 4;</li> <li>• Titolarità dell'ufficio cassa;</li> <li>• Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale;</li> <li>• Incarico di ufficiale rogante;</li> <li>• Incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife);</li> <li>• Responsabile del servizio prevenzione e protezione.</li> </ul>	22	€ 1.033,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>45</b>	

1. Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile **esclusivamente appartenente alla terza arca**, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la categoria economica a cui appartiene la PO.
2. Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta solo una posizione organizzativa.
3. L'indennità per posizioni organizzative rimaste vacanti per l'intero anno rientra nella disponibilità del FUA.
4. Nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale e della revisione delle tabelle organiche, gli incarichi di riferimento sono quelli previsti per le ex posizioni economiche rispettivamente indicate.

**(\*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.**

FUA 2008 allegati


Allegato 3  
(art. 4)**INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE****INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € **113,62**.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € **28,40**.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

**INDENNITÀ PROFESSIONALE**

7. Per i tecnici di radiologia medica l'indennità derivante da rischio radiologico assume la denominazione di indennità professionale. Tale indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è corrisposta in misura unica, non correlata alla presenza, nell'importo mensile lordo di € **113,62**.
8. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.


**(\*) NOTA:** tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.



FUA 2008 allegati

Allegato 4  
(art. 4)**INDENNITA' DI RISCHIO**

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta per un numero di giorni pari a quello stabilito, in materia di orario di lavoro, dalla contrattazione locale presso l'Ente dove il dipendente presta la sua attività lavorativa.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente all. 7, né con l'indennità di cui al D.Lgs.Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
7. **IMPORTI** come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
  - GRUPPO I € 2,41 (su gg. 6) € 2,89 (su gg. 5)
  - GRUPPO II € 1,13 (su gg. 6) € 1,36 (su gg. 5)
  - GRUPPO III € 0,79 (su gg. 6) € 0,96 (su gg. 5)
  - GRUPPO IV € 0,51 (su gg. 6) € 0,62 (su gg. 5)
  - GRUPPO V € 0,45 (su gg. 6) € 0,55 (su gg. 5)
8. Gli importi sopraindicati da tempo non sono stati rivalutati. L'eventuale incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.
9. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. C del D.P.R. 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n. 28), come riportato nella seguente tabella.



FUA 2008 allegati.

Allegato 4  
(art. 4)

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)		indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature ad:			indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
		Aria	Miscela sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5	
0	12	0,68	0,91	1,36	0,34
13	25	0,91	1,36	1,94	0,45
26	40	1,13	1,94	0,00	0,57
41	55	1,71	2,50	0,00	0,68
56	80	2,84	3,41	0,00	0,79
81	110	3,41	3,98	0,00	0,91
111	150	0,00	4,54	0,00	1,13
151	200	0,00	5,12	0,00	1,42
Oltre	200	0,00	5,68	0,00	1,71

(\*) NOTA: tutti gli importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

FUA 2008 allegati


Allegato 5  
(art. 4)**PREMIO DI DISATTIVAZIONE**  
(L. 29.5.1985, N. 294 )

PREMIO riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di cui al Dlgs.Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI).

**IMPORTO: € 113,62** giornaliero, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997.

**(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore**


The image shows five handwritten signatures or initials in black ink, arranged horizontally. From left to right: a stylized signature, a signature that appears to be 'P. Rossi', a signature that appears to be 'R.', a signature that appears to be 'A.', and a signature that appears to be 'M.'.

FUA 2008 allegati

Allegato 6  
(art. 4)**INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI**  
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
  - a. assenza per ferie
  - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
  - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra
  - d. frequenza corsi professionali dell'A.D.
  - e. motivi sindacali
  - f. donatori di sangue
  - g. beneficiari della legge n. 104/92
  - h. personale in astensione obbligatoria per maternità
3. IMPORTO: € 4,14 giornaliero, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(\*) **NOTA:** tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore




FUA.2008 allegati

Allegato 7  
(art. 4)**INDENNITÀ DI IMBARCO**

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.
2. Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
3. L'importo è corrisposto nella misura massima di € 5,68 per ciascuna giornata lavorativa.
4. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,35. In caso di giornata festiva l'importo giornaliero è **comunque** corrisposto nella misura di € 22,72.
5. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.

**NOTA:**

Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.



FUA 2008 allegati

Allegato 8  
(art. 4)

**INDENNITA' RELATIVA AI TURNI PER SERVIZI DI STABILIMENTO  
(Importi lordi)**

• Turno mattutino	euro 4,54/turno
• Turno pomeridiano	euro 6,82/turno
• Turno notturno	euro 14,20/turno
• Turno festivo	euro 14,20/turno
• Turno notturno/festivo	euro 28,40/turno
• Incremento per turno superfestivo	euro 17,04/turno
(1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)	

Nota: l'importo dell'incremento per turno superfestivo, qualora la prestazione sia inferiore ad 1 turno, viene attribuito in ragione della durata effettiva.

**INDENNITA' RELATIVA AI TURNI DI PRODUZIONE  
(Importi lordi)**

• Turno mattutino	euro 6,60/turno
• Turno pomeridiano	euro 8,80/turno
• Turno notturno	euro 16,50/turno
• Turno festivo	euro 16,50/turno
• Turno notturno/festivo	euro 29,70/turno
• Incremento per turno superfestivo	euro 17,60/turno
(1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)	

Nota: vedi quella sopra.

FUA 2008 allcgati

Allegato 9  
(art. 4)**INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ**  
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte al mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

